

Codice A11000

D.D. 11 novembre 2015, n. 659

**Progetto di restauro dei Giardini di Palazzo Reale di Torino, intitolato "Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d'Italia". Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva all'impresa Coretto Ennio dei lavori di "Restauro degli apparati lapidei - lotto 2". CIG 6363147B02 - CUP J14B10000690006**

(omissis)  
 IL DIRETTORE  
 (omissis)  
 determina

1. di approvare, per quanto dettagliatamente espresso in premessa, i verbali di gara reg. n. 1/2015 del 17/09/2015 e reg. n. 2/2015 del 29/09/2015 conservati presso gli uffici della direzione scrivente, relativi alle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte economiche e contestuale verifica della regolarità e della completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti, procedendo, nel contempo, ad aggiudicare in via provvisoria l'intervento di "Restauro degli apparati lapidei - lotto 2" nell'ambito del «Progetto di restauro dei Giardini di Palazzo Reale di Torino, intitolato "Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d'Italia"» all'impresa CORETTO ENNIO, corrente in Strada Valle Luvia 12 – 15010 MORSASCO (AL), in virtù del ribasso offerto sull'importo a base di gara pari a 54,12 punti percentuali;

2. di procedere all'aggiudicazione definitiva atteso che, ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 e dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l'Amministrazione ha attivato le verifiche aventi ad oggetto al veridicità del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del citato decreto in capo all'aggiudicatario provvisorio, e che tali verifiche presso gli enti preposti hanno dato esito positivo, all'impresa CORETTO ENNIO, corrente in Strada Valle Luvia 12 – 15010 MORSASCO (AL) per l'importo di €260.693,08 oneri fiscali esclusi di cui costo del personale €218.988,29 ed oneri per la sicurezza €12.630,20 entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi €286.762, 39 oneri fiscali compresi (IVA 10%);

3. di approvare, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara pari a 54,12 punti percentuali, il nuovo quadro economico dell'intervento che risulta variato come di seguito in dettaglio:

#### A LAVORI

A1 – OPERE DI RESTAURO	€	29.074,59
A2 - COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso d'asta)	€	218.988,29
B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	12.630,20
TOTALE A BASE D'ASTA (A+B)	€	260.693,08
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
IMPREVISTI IVA COMPRESA	€	20.000,00
spese tecniche CNPAIA E IVA comprese (collaborazioni, consulenze, relazioni specialistiche)	€	5.000,00
incentivi - art. 92 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - 1,5% (A+B)	€	4.424,84
I.V.A. sui lavori	€	26.069,31
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	€	55.494,15
TOTALE GENERALE	€	316.187,23

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gianpiero Cerutti, Responsabile del *Settore Tecnico regionale – Cuneo, Direzione Opere pubbliche, difesa, del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica*, già Responsabile del Procedimento denominato “Restauro dei giardini di Palazzo Reale di Torino” – lotto I;

5. di costituire l'Ufficio di Direzione Lavori come segue:

- Direttore Lavori: Arch. Marina Feroggio
- Direttore Operativo Restauratore: Dott. Marco Paolini

come comunicato con nota – ricevuta in data 28/09/2015 prot. 45220 – dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Piemonte

- Direttori Operativi per la contabilità, la rendicontazione dei finanziamenti comunitari e la redazione dei provvedimenti amministrativi: Arch. Ilaria Tusino e Arch. Paola Bertino, tecnici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Silvia De Cicco, tecnico della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro

6. di far fronte, secondo quanto comunicato dalla Direzione Regionale *Competitività del Sistema Regionale*, e vista la determinazione n. 312 del 16/11/2010 di concessione del contributo di € 2.500.000,00 nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III – Attività III.1.1 “Tutela dei Beni ambientali e culturali”, alla copertura finanziaria per complessivi € 316.187,23 nel modo seguente:

*per € 286.762,39 per la copertura dei lavori, oneri per la sicurezza e fiscali compresi, a favore dell'impresa CORETTO ENNIO, corrente in Strada Valle Luvia 12 – 15010 MORSASCO (AL) – (omissis) e p.iva 01408660064 – con impegni delegati della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, resi definitivi con il presente provvedimento e così suddivisi:*

- € 115.450,38 - impegno delegato n. 2300 - Capitolo 260583 (Ass. 100232/2015)
- € 134.444,11 - impegno delegato n. 2301 - Capitolo 260163 (Ass. 100231/2015)
- € 36.867,90 - impegno delegato n. 2356 - Capitolo 260372 (Ass. 100042/2015)

*per € 5.000,00 per la copertura delle presunte spese tecniche, oneri previdenziali e fiscali compresi, con impegno delegato della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale:*

- € 5.000,00 - impegno delegato n. 2357 - Capitolo 260372 (Ass. 100042/2015)

*per € 4.424,84 per la copertura degli incentivi (art. 92 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) con prenotazione di impegno sul capitolo 203903 (Ass. 100393) del bilancio per l'esercizio finanziario 2015*

*per € 20.000,00 per la copertura degli imprevisti, oneri fiscali compresi, beneficiario determinabile successivamente, con prenotazione di impegno sul capitolo 203903 (Ass. 100393) del bilancio per l'esercizio finanziario 2015*

7. di rimandare a successivi provvedimenti il calcolo per la ripartizione degli incentivi, art. 92 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., e gli eventuali affidamenti che troveranno copertura finanziaria con le somme individuate nel quadro economico fra quelle a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti (€ 20.000,00 oneri fiscali compresi) e spese tecniche (€ 5.000,00 oneri previdenziali e fiscali compresi) i cui beneficiari saranno determinabili successivamente;

8. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 33 lett. b) della L.R. 8/1984 secondo lo schema allegato che si approva, atteso che l'Amministrazione ha acquisito la documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, la polizza per la cauzione definitiva, e che è stata avviata la procedura, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., per la richiesta della comunicazione antimafia;

9. di porre in esecuzione anticipata i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 s.m.i, nelle more della sottoscrizione del contratto che, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del medesimo decreto, vista la necessità di concludere con urgenza l'esecuzione dei lavori, la cui copertura finanziaria garantita nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III – Attività III.1.1 “Tutela dei Beni ambientali e culturali 2007/2013” prevede che le relative spese vengano rendicontate perentoriamente entro il 31/12/2015, pena la perdita dei finanziamenti comunitari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett.) b e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; pertanto si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: CORETTO ENNIO, corrente in Strada Valle Luvia 12 – 15010 MORSASCO (AL)

P. IVA e codice fiscale: 01408660064 (omissis)

importo: €286.762,39 inclusi oneri per la sicurezza ed oneri fiscali

Responsabile del Procedimento: Ing. Gianpiero Cerutti

Modalità di individuazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi degli artt. 57, 122 e 204 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di lavori di cui all'art. 198 del citato decreto, ed ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del citato decreto.

IL DIRETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO  
Dott. Giovanni LEPRI

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO  
DEGLI APPARATI LAPIDEI PRESENTI ALL'INTERNO DEI  
GIARDINI DEL PALAZZO REALE DI TORINO"

CIG N. 6363147B02 - CUP:J14B10000690006

TRA:

- REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016),  
rappresentata dal Direttore della Direzione  
Risorse Finanziarie e Patrimonio Dott. Giovanni  
Lepri, nato a Verona il 18.03.1964 e domiciliato  
per la carica presso la sede regionale di Via  
Viotti, 8 - 10121 - Torino (in seguito "il  
Committente")

E:

l'impresa Coretto Ennio., corrente in Valle Luvia,  
Casa Lombardia, 14 ((omissis) - P.I. 01408660064)  
rappresentata da Ennio Coretto nato a Acqui Terme  
(AL) il 19.03.1964 - in qualità di Legale  
Rappresentante dell' Impresa e domiciliato, ai fini  
del presente atto, presso la sede della Società  
medesima, iscritta al Registro delle Imprese della  
Camera di Commercio di Alessandria al numero AL-  
158700 in data 10.04.1989 - la quale interviene nel  
presente contratto (in seguito "Contratto") che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,  
in seguito denominata "l'Appaltatore";

PREMESSO CHE:

- con determinazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 496 del 07.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'indizione di gara per i "lavori di restauro degli apparati lapidei presenti all'interno dei Giardini del Palazzo Reale di Torino", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57, 122, 204 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., D.Lgs 42/2004 s.m.i D.Lgs 81/2008, riguardante la sola esecuzione di lavori pubblici, ex. art. 3. comma 7, ed ex. art. 53 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio ex art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i (criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara) e 118 D.P.R 207/2010 s.m.i ed è stato altresì approvato lo schema della lettera di invito;

- che in data 17/09/2015 e 29/09/2015 sono state espletate le sedute pubbliche per la valutazione delle offerte, a seguito delle quali è stata determinata l'aggiudicazione provvisoria a favore

dell'impresa Ennio Coretto;

- con Determinazione della Direzione \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali  
della procedura ed è stata determinata  
l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa  
Ennio Coretto, che ha offerto un prezzo pari a €  
260.693,08, corrispondente ad un ribasso del 54,12  
sull'importo a base di gara di € 63.370,95, al  
netto degli oneri della sicurezza per € 12.630,20 e  
del costo del personale per € 218.988,29, non  
soggetti a ribasso d'asta.

-/ che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
l'Amministrazione ha provveduto alle comunicazioni  
di cui all'Art. 79, comma 5, lett. b) del D.Lgs.  
163/2006 e s.m.i.

-/ che l'avviso sui risultati della procedura di  
affidamento di cui all'Art. 122, comma 3, del  
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato pubblicato come  
segue:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_

e) \_\_\_\_\_

- con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata

trasmessa all'Appaltatore la comunicazione di affidamento;

- che ai sensi dell'Art. 71, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_;

- in data \_\_\_\_\_ il Direttore dei Lavori, in pendenza di contratto, ha provveduto alla consegna anticipata delle aree, come risulta dal relativo verbale;

#### **DATO ATTO CHE**

- L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto o richiamato nel medesimo, negli elaborati di progetto, negli atti di gara e nelle norme cogenti comunque applicabili:  
a) dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'.*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i.;

- b) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato come *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 02/05/2006 - Suppl. Ordinario n.107) e s.m.i.;
- c) dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come *"Codice dell'amministrazione digitale"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93 ) e s.m.i.;
- d) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) e s.m.i.;
- e) dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, rubricato come *"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07/06/2000), per quanto applicabile;
- f) dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come *"Piano straordinario contro le mafie, nonché*



*delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

g) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e della Regione Piemonte;

h) dalla Circolare prot. n. 729/A13060 del 23 dicembre 2014 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte ad oggetto "*Stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni operative*";

i) dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) e dalla Circolare prot. n. 9475/DB09.02 del 26 febbraio 2015 ad oggetto: "*Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica*", della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria;

l) dalla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "*Split payment* (versamento dell'IVA sulle fatture

fornitori direttamente all'Erario)";

m) dal Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-602 del 24 novembre 2014.

n) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti etici di legge previsti.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 33 lett. b) della L.R.8/84. si conviene e stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

Le Premesse e gli Allegati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'appalto**

La Committente affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto, agli atti e agli elaborati a questo allegati o da questo richiamati e nel rispetto delle norme vigenti.

Ove ne ricorrano i presupposti e se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà dell'esercizio di opzioni, da concretizzare nei modi e nelle forme di cui all'Art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'esercizio di tali opzioni sarà possibile entro la durata del presente contratto.

### **Articolo 3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dei suoi allegati, integranti il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, delle relazioni, dell'elenco prezzi unitari, dei piani di sicurezza previsti dall' Art. 131 del codice, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Ai sensi dell'Art. 137 del DPR 207/2010 e s.m.i. sono esclusi dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati all'Art.3.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

#### **Articolo 4 - DISCIPLINA DELL'APPALTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) determinazione di indizione di gara n. 496 del 07.08.2015;
- b) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ("Capitolato Generale") per quanto non abrogato dal DPR 207/2010 e s.m.i., non in contrasto con il presente contratto o con il Capitolato speciale d'appalto;
- c) C.S.A. norme contrattuali e tecniche;
- d) Elaborati grafici progettuali;
- e) Offerta economica dell'Appaltatore;
- f) Elenco prezzi unitari;
- g) Piani della sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

g) Cronoprogramma dei lavori ex art. 40 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

h) Polizze di garanzia previste per legge, dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

a) Contratto;

b) C.S.A.;

c) Elaborati progettuali grafici e descrittivi

d) Offerta economica dell'Appaltatore ed eventuali dichiarazioni rese dall'esecutore a corredo della stessa;

e) Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.;

f) Cronoprogramma dei lavori ex art. 40 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal

Contratto si applica quanto previsto da:

- (I) C.S.A.;
- (II) elaborati grafici e descrittivi, piano della sicurezza e coordinamento nonché piano operativo di sicurezza previsti dall'art. 131, comma 1, lett. b e c del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- (III) altri documenti allegati al presente Contratto;
- (IV) leggi, regolamenti e norme indicate all'art. 8 del C.S.A. "OSSERVANZA DI LEGGI E NORME" e che si intendono integralmente richiamate.

L'Appalto è inoltre soggetto all'osservanza del Codice Civile libro IV titolo III capo VII artt. 1655-1677.

**Articolo 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO - INVARIABILITÀ**

L'importo complessivo del presente appalto ammonta a € 260.693,08 (diconsi duecentosessantamilaseicentonovantatre/08) IVA esclusa (10% sui lavori).

Tale somma è comprensiva di:

€ 218.988,29 per il costo del personale non soggetto a ribasso.

€ 12.630,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo del Committente, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. ed è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lgs.163/2006 s.m.i., tale per cui l'importo complessivo dei lavori resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del c.c.

Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., con riferimento al programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento di ogni S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) e dello Stato finale dei lavori sarà subordinato all'accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva così come previsto dall'art. 6 comma 3 lett d) del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

In caso di accertata e grave inadempienza

assicurativa e previdenziale risultata dal D.U.R.C., la D.L. verifica le denunce previdenziali delle persone fisiche e trattiene dal corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto agli enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

#### **Articolo 6 - PIANI DI SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 131 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza allegato agli atti di gara che fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 131 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di



risoluzione del contratto in suo danno.

Rientra nella competenza esclusiva dell'Appaltatore la gestione relativa alla sicurezza delle opere, delle lavorazioni, dei servizi e delle forniture di sua competenza, nonché di quelle comunque necessarie alla realizzazione delle opere appaltate, anche se non distintamente previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

#### **Articolo 7 - CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 153, 154 e 155 del DPR 207/2010 s.m.i. e dall'art. 9 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, nonché secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 "CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI" del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

Ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010 s.m.i., in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nell'ipotesi di cui all'art. 154 comma 2, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

#### **Articolo 8 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") il programma di esecuzione dei lavori "PL" redatto in conformità a quanto stabilito nel C.S.A. all'articolo 20 "PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI".

Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori e presentato al D.L. almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

#### **Articolo 9 - CONDOTTA DEI LAVORI E**

##### **DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE**

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o

il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita dagli operatori economici facenti parte del Raggruppamento operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la

Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai periodi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Si richiama integralmente quanto stabilito nel C.S.A., articolo 76 "ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE".

#### **Articolo 10 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai per loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi

nell'impiego dei materiali.

**Articolo 11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal C.S.A..

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal C.S.A..

**ARTICOLO 12 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

Si applica quanto stabilito agli articoli 76

"ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE" e 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" del C.S.A., che si intendono integralmente richiamati. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) i lavori, i servizi e le forniture comunque necessari per realizzare le opere e rendere le stesse funzionali e funzionanti nel sito di fondazione previsto, comprese le attività e le lavorazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione o lo svolgimento delle stesse in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni dei luoghi, così come verificati in occasione del sopralluogo assistito;
- b) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- d) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- e) rilievi, tracciati, verifiche, indagini, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- f) le vie di accesso al cantiere;
- g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Di fronte ad inerzia dell'appaltatore, intesa come mancata esecuzione di opere, mancata fornitura di materiali o mancata prestazione di servizi nei termini fissati, anche a seguito di messa in mora e diffida ad adempiere, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire dette attività da soggetti terzi, addebitando il relativo onere - anche in termini di danno indiretto - all'Appaltatore.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso, anche alla Direzione provinciale del



lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento dell'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dalla Direzione provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2 ha l'obbligo di comunicare alla Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI**

##### **ALL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi

dell'art. 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e contemplati al comma 8 lett. b) del medesimo articolo.

#### **ART 14- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. La Regione Piemonte recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO**

##### **DIPENDENTE**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'Art. 5 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Ad ogni modo a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo

l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

#### **ARTICOLO 16 - OSSERVANZA DELLE NORME**

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui all'art. 8 "OSSERVANZA DI LEGGI E NORME" del C.S.A..

#### **ARTICOLO 17 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Fermo restando quanto stabilito dal C.S.A. all'articolo 76 "ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE", con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

#### **ARTICOLO 18 - CAUZIONE**

Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di

tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., fino alla concorrenza di € 101.983,13, già ridotta nella misura del 50% ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, mediante polizza fidejussoria n. 124603144 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. agenzia ACQUI TERME/41014, in data 19.10.2015.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi

#### **ARTICOLO 19 - ASSICURAZIONI**

Ai sensi dell'articolo 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" del C.S.A., fanno parte integrante del presente Contratto anche se non allegate:

- copia della polizza (C.A.R.), rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ - polizza n. \_\_\_\_\_, che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati, in particolare tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale non è inferiore ad € 260.693,08, corrispondenti alle opere oggetto dell'Appalto al netto dell'IVA, alle preesistenze, demolizioni e sgomberi, la cui durata deve decorrere dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorso un anno dalla data di ultimazione, secondo quanto stabilito dal già citato art. 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" del C.S.A., che si richiama integralmente;

- copia della polizza, rilasciata da \_\_\_\_\_ n polizza n. \_\_\_\_\_; validità \_\_\_\_\_, che assicura la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi R.C.T.)e R.C.O. nel corso dell'esecuzione dei lavori; ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. il massimale è pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro,

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti

commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente, devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito nel C.S.A. dall'articolo 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" che si richiama integralmente.

**ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"), come modificato con D.L. n° 187/2010 convertito con Legge n° 217/2010.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le



generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i..

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

#### **Articolo 21 - ANTICIPAZIONI**

In merito alle anticipazioni sull'importo contrattuale, si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni dell' art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

#### **Articolo 22 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E RITARDI**

Il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione dei lavori sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura secondo le modalità, condizioni e termini previsti dagli articoli relativi del C.S.A., che si intendono integralmente richiamati. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi

all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, dalla data di ultimazione delle opere.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare della rata di acconto ovvero del 1° S.A.L., per il quale non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca CR

DI ASTI SPA sul conto corrente dedicato al presente appalto n.IT53Q0608547940000000021271.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- Sig. Ennio Coretto nato a Acqui Terme (AL) il 19.03.1964 - (omissis);

Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a saldo la stazione appaltante procede all'acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva nonché procede alla verifica dell'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 23 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -**

##### **PROROGHE E SOSPENSIONI**

Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto, secondo quanto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, è di 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna effettuata nei modi e nelle forme di cui all'Art. 153, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 207/2010 e s.m.i., visto l'Art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiama quanto stabilito dal C.S.A., dall'art. 27 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000 e

dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

L'Appaltatore, pur nelle more di contratto, dovrà pertanto essere in grado di dare avvio alle prestazioni contrattuali in un momento immediatamente successivo alla Determinazione di aggiudicazione definitiva, la quale, ai sensi dell'Art. 12, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà prodotta entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.

Tenendo conto dei termini per l'esecuzione del contratto, pari a 75 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore dovrà essere in grado di organizzarsi per lavorare anche su doppi turni o - comunque - secondo modalità tali da garantire il rispetto dei termini entro i quali le opere dovranno essere compiute.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 132 - comma 1 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso

e indennizzo.

#### **Articolo 24 - PENALI PER IL RITARDO**

Ai sensi dell'Art. 145 del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori - anche in relazione alle decorrenze ed ai termini fissati negli ordini di servizio - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di varianti, il termine ultimo contrattuale è determinato con riferimento alle

opere variate e agli eventuali e conseguenti differimenti dei termini contrattuali.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa. L'ammontare delle eventuali spese aggiuntive di assistenza e di direzione lavori, nonché della penale stessa sarà dedotto dal conto finale.

#### **Articolo 25 - SUBAPPALTO**

Si richiama integralmente quanto stabilito dal Capitolo 7 "DISCIPLINA DLE SUBAPPALTO" del C.S.A.

#### **Articolo 26 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE**

Si applica quanto stabilito in merito dagli artt. dal C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

#### **Articolo 27 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 della D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi della Committente ed in quanto coperte da finanziamento, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e



approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

**Articolo 28 - COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Si richiama integralmente quanto stabilito dal Capitolo 10 "DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE" del C.S.A..

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state

alterate nell'eseguire tali verifiche.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e per tutto il tempo proposto in sede di offerta; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'appalto, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi dell'Art. 135 - comma 1bis - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del

contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 6 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, ovvero mancata ottemperanza agli ordini di servizio o rifiuto di sottoscrizione di atto di sottomissione;
- d) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente corrispondente articolo e alla normativa vigente;
- e) per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo dell'Appaltatore (superiore a 20 giorni naturali e consecutivi) previa messa in mora dell'appaltatore con l'assegnazione di un

- termine per il ripristino delle condizioni di buon ordine, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento e dal CSA;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
- g) realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore a venti giorni naturali e consecutivi;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 della L. 2248/1865;
- i) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
- j) nei casi previsti dall'art. 136 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- k) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
- l) nei casi contemplati dall'Art. 6 - comma 8 - del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- m) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

o) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'Art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

In caso di frode dell'Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e C.S.A., per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso

anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1669 Cod. Civ..

Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione e annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi all'Appaltatore.

In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere

dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

**Articolo 30 - RECESSO DELLA COMMITTENTE**

Si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

**Articolo 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Si richiama integralmente quanto stabilito in merito dal C.S.A.

**Articolo 32 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE E**

**TRATTAMENTO FISCALE, TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a

quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Le Parti dichiarano di essere informate che i 'dati personali' forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il



presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In attuazione del disposto di cui agli Artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino).

#### **Articolo 33- ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

- Il Committente presso la sede della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in Via Viotti, 8 - Torino.
- L'Appaltatore in Valle Luvia, Casa Lombardia, 14 Morsasco (AL).

Durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

#### **Articolo 34. DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi e per le finalità dell'Art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016" approvato con DGR n. 1-191 del 04/08/2014 e ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte", approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali", allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da

valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e  
proporzionalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì \_\_\_\_\_

REGIONE PIEMONTE

L'APPALTATORE

## **PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI**

### Articolo 1

#### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

### Articolo 2

#### *Efficacia del Patto*

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

### Articolo 3

#### *Obblighi degli operatori economici*

1. L'operatore economico:
  - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
  - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
  - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
  - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

#### Articolo 4

##### *Obblighi della Regione Piemonte*

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5  
*Violazione del Patto*

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
  - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
  - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.